Con la riforma professionale e con l’entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 17 marzo 2016 n. 70 (G.U. n. 116 del 19.05.2016), il praticante che intenda ottenere l'abilitazione al patrocinio presta il proprio giuramento solenne davanti al COA e non più davanti al Presidente del Tribunale.  
Inoltre, il patrocinio, per quanto concerne la sua durata, da sei anni viene ridotta a cinque.  
Per quanto attiene i limiti dell'attività che può svolgere il praticante abilitato occorre procedere ad una distinzione tra l'ambito penale e civile.

In ambito penale, egli può esercitare attività sostitutiva per il dominus nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali ed in quelli che rientravano nella competenza del pretore, ossia, in linea generale, i reati puniti nel massimo edittale fino a 4 anni e quelli di cui all’art. 550 c.p.p. Dunque, nulla è cambiato rispetto alla normativa previgente.  
In ambito civile, invece, la legge n. 247/2012 si limita a far riferimento ai procedimenti pendenti di fronte al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica.  
Ciò conduce a ritenere che non vi sia più il limite del valore della controversia, con la conseguenza che il praticante abilitato potrà svolgere la sua attività sostitutiva anche in cause di valore indeterminabile.  
Ciò che è stato tuttavia maggiormente stravolto dalla riforma è proprio la natura ed il ruolo del praticante abilitato. Infatti, egli può essere solo un mero sostituto di udienza del proprio dominus o al massimo degli altri avvocati appartenenti allo studio.

Il praticante, pertanto, non può (più) avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo.